



## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Sede dell'Unità di ricerca</b></p> <p>Art. 3, comma 5: <i>“La sede dell'Unità di ricerca deve essere ospitata dal capofila e deve essere dotata di risorse umane e mezzi strumentali adeguati allo sviluppo dei progetti”.</i></p> <p>Art. 5, comma 16: <i>“Sede operativa: struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa o dell'organizzazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale”.</i></p>	<p>La sede può essere presa in affitto <i>ad hoc</i> dal capofila in una delle <i>Pépinières</i> accedendo così ai contributi premiali per l'affitto?</p> <p>È rendicontabile nelle spese dell'Unità di ricerca l'eventuale disavanzo rispetto al contributo premiale per l'affitto dei locali (Art. 10, comma 2, fa forse riferimento a questo)?</p> <p>Deve avere una segreteria stabile e separata da quella dei partner, dedicata solo all'Unità di ricerca?</p>	<p>La sede dell'Unità di ricerca può essere presa in affitto. È comunque necessario che l'Unità di ricerca abbia la disponibilità della sede prima di presentare la domanda di contributo e si insedi prima della concessione.</p> <p>Le eventuali spese che eccedono l'importo del contributo premiale non possono essere rendicontate. Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 26, comma 19, sono riconosciute a finanziamento spese generali supplementari, fino al 25% delle spese del personale dipendente impiegato nelle attività dell'Unità di ricerca. Per tali spese non sarà necessario produrre documentazione giustificativa. Esempio: se un'Unità di ricerca rendiconta spese di personale dipendente pari a 100.000 euro, può chiedere il finanziamento di un importo pari a 25.000 euro per spese generali forfettarie.</p> <p>Considerato che l'Unità di ricerca deve costituirsi in Associazione temporanea di scopo, la Regione ha un interlocutore unico, che rappresenta i partner e che provvede alla suddivisione del contributo fra di loro.</p> <p>Per autonomia della sede operativa si intende che sia un luogo che consente di svolgere autonomamente le attività; non è, invece, necessaria una segreteria dedicata, stabile e separata da quella dei partner.</p>

## BANDO PER LA CRAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Capofila</b></p> <p>Art. 5, comma 6: <i>“Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a ...”</i></p> <p>Art. 12, comma 4: <i>“Qualora nel partenariato sia presente l'amministrazione regionale la stessa dovrà ricoprire il ruolo di capofila per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, mentre, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici del progetto, potrà essere individuato un capofila tecnico”.</i></p>	<p>Che cosa si intende per autorizzazione del capofila?</p> <p>L'amministrazione regionale in quante Unità di ricerca può stare, dovendo essere da bando il capofila amministrativo?</p> <p>Il modello di ATS scaricabile dal sito prevede all'ART. 7 che "Il Capofila provvede ad incassare il contributo dovuto sia a titolo di anticipo che a saldo anche in nome e per conto dei partner". Dato che una tale richiesta sui flussi finanziari non compare in maniera altrettanto esplicita nel bando, si tratta di un suggerimento oppure di un obbligo del Capofila?</p>	<p>L'autorizzazione a rappresentare i partner viene conferita al capofila dai medesimi mediante l'atto di costituzione dell'Associazione temporanea di scopo.</p> <p>Nel caso in cui nell'Unità di ricerca sia presente l'amministrazione regionale, questa deve essere capofila amministrativo, ma ci può essere un altro soggetto che funge da capofila tecnico. Il capofila amministrativo ha il ruolo di interfaccia unico con la Regione e di collettore delle informazioni, mentre il capofila tecnico è il responsabile tecnico-scientifico del progetto.</p> <p>L'amministrazione regionale può partecipare a due Unità di ricerca, una in qualità di capofila tecnico e amministrativo e una in qualità di solo capofila amministrativo.</p> <p>Il capofila, come indicato nel modello di costituzione dell'ATS, deve costituire, per l'amministrazione regionale, un interlocutore unico. Ciascun partner espone i suoi costi e il capofila raccoglie i costi dell'intera Unità di ricerca e li presenta alla Regione.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Progetti e Programmi di ricerca</b></p> <p>Art. 11, comma 3: <i>“Le Unità di ricerca potranno sviluppare un massimo di 3 Progetti di ricerca fra loro coordinati in un Programma di ricerca”</i>.</p> <p>Art. 12, al comma 8: <i>“I richiedenti possono presentare un unico Progetto, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione, in qualità di capofila e possono partecipare a non più di un Progetto, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione, in qualità di partner”</i>.</p>	<p>Semberebbe, pertanto, che i richiedenti, ovvero ciascuna Unità di Ricerca, possano al massimo presentare due progetti, indipendentemente dal numero di partner costituenti l'Unità di Ricerca stessa.</p> <p>I tre progetti devono/possono avere un legame e convergere ad un unico obiettivo scientifico tecnologico?</p> <p>Devono essere distinti e arrivare a tre obiettivi/prodotti differenti o possono essere tre progetti non concorrenti con lo stesso obiettivo finale?</p>	<p>In relazione al comma 8 dell'art. 12 per Progetto non si intende un Progetto di ricerca, ma un Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca. Pertanto, i richiedenti possono presentare, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione <b>due domande di contributo in qualità di capofila o di partner oppure una in qualità di capofila e una in qualità di partner</b>.</p> <p>L'Unità di ricerca potrà sviluppare un massimo di 3 Progetti di ricerca per ciascuna domanda (art. 11, comma 3).</p> <p>I progetti di ricerca facenti parte del Programma di ricerca devono essere fra loro coordinati e avere obiettivi scientifici convergenti sulle finalità dell'Unità di ricerca: la qualità del Programma di ricerca è oggetto di valutazione.</p> <p>Ciascun progetto di ricerca deve comprendere anche fasi di sviluppo sperimentale in cui rientra la realizzazione di un prototipo o di un dimostratore.</p> <p>Il prototipo o dimostratore potrebbe anche essere unico per i tre progetti di ricerca se i risultati dei tre progetti vengono integrati tra loro.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Progetti e Programmi di ricerca</b></p> <p>Art. 11, comma 3: <i>“Le Unità di ricerca potranno sviluppare un massimo di 3 Progetti di ricerca fra loro coordinati in un Programma di ricerca”.</i></p> <p>Art. 12, al comma 8: <i>“I richiedenti possono presentare un unico Progetto, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione, in qualità di capofila e possono partecipare a non più di un Progetto, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione, in qualità di partner”.</i></p>	<p>Per esempio, possono essere tre progetti della durata di un anno, che si svolgono uno dopo l'altro, “in serie”? Se sì, la richiesta di 200.000 euro è ammissibile anche per progetti della durata di un anno?</p> <p>Tutti i partner devono essere rendicontati nello stesso progetto?</p> <p>Un'unità operativa può realizzare da 1 a 3 progetti di ricerca, mentre ogni progetto dev'essere realizzato da un' Unità operativa: è possibile che un progetto sia sviluppato da due Unità operative che collaborano allo sviluppo di un medesimo prodotto, ciascuna per la parte di competenza (es. per ambiti tematici diversi)?</p>	<p>Ciascun progetto di ricerca può beneficiare di un contributo di importo massimo pari a 200.000 euro; tale importo massimo vale anche per progetti della durata di un anno.</p> <p>Non è necessario che tutti i partner partecipino a tutti i progetti, sempre che vi siano valide motivazioni tecniche esplicitate nella domanda. I partner possono, quindi, avere un impegno diverso nei differenti progetti, in funzione dell'organizzazione interna all'Unità di ricerca. Ogni partner deve però sostenere costi non inferiori al 10% del totale dell'attività dell'Unità di ricerca. Esempio: per tre progetti che espongono spese per lo stesso importo unitario, un partner può esporre il 10% delle spese di ciascun progetto oppure il 30% delle spese di un unico progetto.</p> <p>Sì, l'Unità di ricerca può comprendere più unità operative che, in base al Programma di ricerca, possono collaborare tra loro per i propri ambiti di competenza. I progetti di ricerca, al massimo tre per ogni domanda, possono anche avere un unico prototipo/dimostratore se i risultati vengono integrati tra loro. La struttura organizzativa dell'Unità di ricerca deve essere adeguatamente descritta nel progetto.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Unità operative e personale</b></p> <p>Art. 3, comma 7: <i>“Definire una propria struttura organizzativa che preveda la presenza di ricercatori a tempo pieno per unità operativa, oltre alla presenza (anche a tempo parziale) di altre risorse provenienti dai partner di progetto, nonché, se necessario, di risorse esterne di varia provenienza, quali ricercatori di università, centri di ricerca ed enti pubblici di ricerca, assegnisti di ricerca e dottorandi”.</i></p> <p>Art. 3, comma 7, punto b): <i>“[...] “l’Unità di ricerca [...] coordinata da un ricercatore team leader deve [...] fare riferimento a un Programma di ricerca che potrà avere al suo interno più Progetti di ricerca, ciascuno sviluppato da un’unità operativa, con obiettivi scientifici convergenti sulle finalità dell’Unità di ricerca.</i></p>	<p>Che cosa si intende per almeno un ricercatore a tempo pieno? Deve essere un ricercatore prefissato per l’intero progetto o può cambiare?</p> <p>Può essere il borsista?</p> <p>Deve stare nella sede operativa dell’Unità di ricerca?</p> <p>Ogni progetto di ricerca, che fa capo al Programma di ricerca, deve essere sviluppato da un’unità operativa; quindi se il programma di ricerca prevede tre progetti di ricerca dovranno esserci tre unità operative?</p> <p>Quando si parla di team leader ci si riferisce al leader (ricercatore) di ogni unità operativa? Due unità operative possono avere lo stesso team leader?</p> <p>Nel caso in cui una Unità di ricerca abbia capofila tecnico e capofila amministrativo (amm.ne regionale) distinti, il capofila tecnico può operare in una sede operativa diversa dalla sede principale dell’Udr?</p>	<p>Il ricercatore a tempo pieno deve essere un ricercatore che svolge attività di ricerca per l’Unità di ricerca a tempo pieno.</p> <p>Può essere il borsista, ma anche una persona diversa.</p> <p>Il ricercatore deve essere assegnato all’Unità di ricerca: questo non significa che, nell’ambito del suo lavoro, non possa effettuare trasferte.</p> <p>No, la stessa unità operativa può sviluppare i tre progetti di ricerca se ha le competenze per farlo.</p> <p>Sì, considerato che ciascuna unità operativa deve essere coordinata da un ricercatore team leader.</p> <p>Sì, le unità operative possono essere coordinate dallo stesso team leader.</p> <p>La sede principale dell’Unità di ricerca è quella del capofila tecnico, mentre il capofila amministrativo riveste il ruolo di referente per i soli aspetti amministrativi: la sua sede non è la sede principale dell’Unità di ricerca.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Unità operative e personale</b></p> <p>Art. 3, comma 7, punto b): “[...] <i>l’Unità di ricerca [...] coordinata da un ricercatore team leader deve [...] fare riferimento a un Programma di ricerca che potrà avere al suo interno più Progetti di ricerca, ciascuno sviluppato da un’unità operativa, con obiettivi scientifici convergenti sulle finalità dell’Unità di ricerca.</i>”</p>	<p>Esistono dei requisiti vincolanti per l’attribuzione del ruolo di “ricercatore team leader” di un’unità operativa dell’UdR? Ad es. deve essere un dipendente dei soggetti partecipanti come capofila o partner (o eventualmente nel caso di organismo di ricerca pubblico anche Assegnista, Dottorando, borsista di ricerca) o può anche essere un soggetto esterno cui si affida una consulenza di ricerca ad hoc?</p>	<p>Non sono previsti requisiti per l’attribuzione del ruolo di ricercatore team leader. Sarà valutata la qualità delle sue competenze. Tale ruolo può essere ricoperto da un dipendente dei soggetti che fanno parte dell’Unità di ricerca oppure anche da un soggetto esterno a cui viene affidata una consulenza di ricerca.</p>
<p><b>Responsabile scientifico</b></p> <p>Art. 3, comma 7, punto c): <i>“individuare un Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca che dovrà essere un ricercatore con provata esperienza scientifica proveniente da università, centri di ricerca o imprese”.</i></p> <p>Art. 11, comma 4: <i>“Responsabile scientifico, che dovrà essere dipendente o collaboratore del capofila che dovrà assicurare una presenza costante alle attività dell’Udr (...)”.</i></p>	<p>Un organismo di ricerca potrebbe proporre all’Unità di ricerca il proprio direttore come Responsabile scientifico, anche se non fosse capofila?</p>	<p>Qualora un organismo di ricerca partecipasse ad un’Unità di ricerca in partenariato con l’amministrazione regionale, quest’ultima dovrebbe rivestire il ruolo di capofila amministrativo. L’organismo di ricerca potrebbe, pertanto, rivestire il ruolo di capofila tecnico. Il Responsabile scientifico afferisce al capofila tecnico. Qualora il responsabile scientifico non fosse dipendente dovrebbe essere collaboratore del capofila; per la collaborazione, vale la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Responsabile scientifico</b></p> <p>Art. 3, comma 7, punto c: <i>“individuare un Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca che dovrà essere un ricercatore con provata esperienza scientifica proveniente da università, centri di ricerca o imprese”</i>.</p> <p>Art. 11, comma 4: <i>“Responsabile scientifico, che dovrà essere dipendente o collaboratore del capofila che dovrà assicurare una presenza costante alle attività dell’Udr (...)”</i>.</p>	<p>Il ricercatore di una unità operativa può ricoprire anche il ruolo di responsabile scientifico o responsabile tecnologico?</p> <p>Nel caso di un’Unità di ricerca coordinata da un soggetto impresa che prevede tra i partner un’Università, può un professore/ricercatore di quest’ultima essere il Responsabile scientifico dell’Udr?</p>	<p>Sì, purché ne abbia i requisiti.</p> <p>No, l’obiettivo del bando è l’attribuzione della gestione e della responsabilità scientifica del progetto al capofila, mediante il ruolo del Responsabile scientifico.</p>
<p><b>Responsabile tecnologico</b></p> <p>Art. 11, comma 4: <i>“Responsabile tecnologico, che dovrà validare l’attività dell’Unità di ricerca in relazione all’applicabilità tecnologica della ricerca e dello sviluppo e dovrà assicurare una presenza costante alle attività dell’Udr (...)”</i>.</p>	<p>Il bando prevede che la figura del Responsabile tecnologico sia necessariamente espressione di un partner impresa o che vi sia una maggiore premialità in questo caso rispetto a quello in cui sia espressione di un partner organismo di ricerca?</p>	<p>Il Responsabile tecnologico non deve essere necessariamente espressione di un partner impresa, ma il Responsabile tecnologico deve essere dotato delle opportune competenze che devono risultare dal suo CV.</p>
	<p>La funzione di responsabile scientifico e di responsabile tecnologico può essere assunta dalla stessa persona?</p>	<p>Il Bando non esclude che il ruolo di responsabile scientifico e di responsabile tecnologico passano essere ricoperti dalla stessa persona, purché abbia le competenze necessarie.</p> <p>In linea di massima il responsabile scientifico fa riferimento all’organismo di ricerca, mentre il responsabile tecnologico è una figura legata al mondo dell’impresa.</p>

## BANDO PER LA CRAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Criteria di ammissibilità e valutazione progetti</b></p> <p>Art. 20, comma 4: <i>“I progetti che otterranno un punteggio almeno pari a 10 punti nella valutazione di cui al comma precedente e che rispettino le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 11 verranno ammessi alla valutazione di merito (...)”.</i></p>	<p>Una volta raggiunta la soglia minima di 10 punti nei criteri di valutazione, i progetti sono ammessi alla valutazione di merito indipendentemente dal punteggio raggiunto? Oppure eventuali punti oltre i 10 verranno conteggiati nell’ambito di valutazione? Se sì, come?</p>	<p>Si. Il punteggio minimo di 10 punti è indispensabile per l’ammissione del progetto alla successiva fase di valutazione.</p> <p>La somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 determinerà il punteggio complessivo, sulla base del quale verrà definita la graduatoria.</p>
<p><b>Partner</b></p> <p>Art. 11, comma 5: <i>“Saranno considerate ammissibili a finanziamento le iniziative che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: [...] comportino l’aggregazione di almeno 2 Unità di ricerca già attivate sul territorio in risposta a precedenti bandi dell’amministrazione regionale”.</i></p>	<p>Se i partner sono 2 Unità di ricerca avviate con il bando precedente, quale deve essere il bilancio minimo dei costi sostenuti: 10% minimo a Unità di ricerca o a singolo partner?</p> <p>Cosa si intende per "costi" e "totale": ci si riferisce in entrambi i casi alla quota finanziata FESR o al costo totale previsto dai partner (FESR + parte in autofinanziamento per i privati)?</p> <p>Tutti i partner devono sostenere costi non inferiori al 10% del totale o è sufficiente che almeno 4 partner soddisfino questo requisito?</p>	<p>Ciascun partner, per essere considerato come tale, deve esporre costi almeno pari al 10% dei costi totali dell’Unità di ricerca.</p> <p>Per costi si intende il totale dei costi relativi all’attività di ricerca dell’Unità di ricerca finanziate dal Bando che comprende sia la quota di finanziamento pubblico, sia il cofinanziamento privato (per le imprese).</p> <p>I partner possono avere un impegno diverso nei differenti progetti di ricerca in funzione dell’organizzazione interna dell’Unità di ricerca ma, in ogni caso, ciascuno deve sostenere almeno il 10% dei costi sostenuti per l’attività di ricerca dell’Unità di ricerca.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Partner</b></p> <p>Art. 11, comma 5: <i>“Saranno considerate ammissibili a finanziamento le iniziative che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: [...] comportino l’aggregazione di almeno 2 Unità di ricerca già attivate sul territorio in risposta a precedenti bandi dell’amministrazione regionale”.</i></p>	<p>Cosa si intende per aggregazione di almeno 2 Unità di ricerca? tutti i partner delle Unità precedenti devono essere inclusi o esiste un numero minimo tale per cui il requisito risulti soddisfatto?</p> <p>I partner di una Udr già esistente che non hanno sostenuto e, pertanto, non hanno esposto costi sono considerati partner effettivi o possono non partecipare all’aggregazione con un’altra Udr?</p> <p>Qualora un partner dell’Udr già esistente sia l’amministrazione regionale è considerata valida la presenza di una struttura regionale diversa per partecipare all’aggregazione con un’altra Udr?</p>	<p>Per aggregazione di almeno 2 Unità di ricerca si intende che tutti i partner che ne facevano parte devono aggregarsi per poter essere ammessi a valutazione.</p> <p>Sono considerati partner effettivi i soggetti che, oltre a far parte dell’Unità di ricerca, hanno sostenuto dei costi. Pertanto i partner che non hanno sostenuto costi possono anche non partecipare alla nuova Unità di ricerca.</p> <p>No, per costituire un’aggregazione tra Unità di ricerca già esistenti devono essere presenti gli stessi partner facenti parte delle Unità di ricerca già finanziate.</p>
<p><b>Consulenze e prestazioni di personale qualificato</b></p>	<p>L'emissione da parte di un partner di una borsa di studio per laureati magistrali si configura come prestazione di personale qualificato e quindi è rendicontabile su fondi del FESR?</p> <p>Il contratto conto terzi contratto con una università, ovvero un contratto per attività di ricerca e/o consulenza svolta dall'ateneo con finanziamenti esterni ad esso e per il quale l'ateneo rilascia una fattura, è configurabile come una consulenza di ricerca?</p>	<p>La rendicontazione del costo di personale titolare di borsa di ricerca (non finanziata dal Bando) si configura come prestazione di personale qualificato, a condizione che tale personale disponga delle competenze necessarie.</p> <p>Sì, qualora la prestazione da parte di un'università, che non sia partner del progetto, si configuri come una consulenza con contenuto di ricerca.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Borse di ricerca</b></p> <p>Art. 11, comma 7: <i>«La struttura organizzativa dell'Unità di ricerca dovrà prevedere la presenza di almeno due borsisti».</i></p> <p>Art. 13, comma 1: <i>«Possono accedere alla Borsa di ricerca giovani ricercatori (...) che, al momento di avvio dell'attività di ricerca presso l'Unità di ricerca, risultino inoccupati o disoccupati e domiciliati in Valle d'Aosta».</i></p> <p>Art. 18, comma 10: <i>«La modulistica per la richiesta di finanziamento si compone dei seguenti documenti (...): certificato di disoccupazione/inoccupazione <u>oppure</u> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente relativa allo stato di disoccupazione/inoccupazione <u>oppure</u> dichiarazione che lo stesso sarà prodotto entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di ricerca».</i></p>	<p>In caso di tre progetti finanziati, vuol dire che sono possibili 6 borsisti?</p> <p>Chi deve emettere il bando per le borse? Le borse sono amministrate dall'ente ospitante o dall'Unità di ricerca?</p> <p>A quanto deve ammontare il tempo minimo per la pubblicità del bando per le borse?</p> <p>Il requisito di disoccupazione/occupazione è obbligatorio al momento della presentazione della domanda di contributo dell'Unità di ricerca?</p>	<p>Il bando, in quel contesto, si riferisce al "progetto di sviluppo" dell'Unità di ricerca, che comprende non più di tre "progetti operativi". Quindi i borsisti che godono di una borsa di ricerca cofinanziata dal FSE possono essere al massimo due. Quando nel bando si legge che i borsisti dell'Unità di ricerca devono essere almeno 2 significa che è possibile inserire nell'Unità di ricerca anche borsisti finanziati con borse esterne, al fine di incrementare l'efficacia del progetto.</p> <p>Se l'Associazione temporanea di scopo non è già stata fatta, il bando per il borsista lo emana l'ente che lo ospiterà. L'ente ospitante, che deve restare lo stesso durante il progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca, stipula la convenzione con il borsista.</p> <p>Non vi sono indicazioni in merito alla durata minima per la pubblicità del bando: la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, che disciplina il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, assegna un termine per la presentazione delle domande non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.</p> <p>Al momento della presentazione della domanda il borsista può non soddisfare il requisito che, però, come previsto dall'art. 13, comma 1 del Bando, dovrà essere posseduto al momento dell'avvio dell'attività di ricerca e dovrà essere mantenuto per tutto il periodo dell'attività della Borsa di ricerca (art. 13, comma 2).</p>





## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Borse di ricerca</b></p> <p>Art. 11, comma 7: <i>“La struttura organizzativa dell’Unità di ricerca dovrà prevedere la presenza di almeno due borsisti”</i>.</p>	<p>Il bando prevede che i candidati siano valutati sulla base del Progetto di attività e del Progetto di specializzazione. Questi sono strettamente correlati al Progetto di sviluppo dell’Unità di ricerca, che contiene informazioni riservate. Il fatto che l’avviso per la selezione del borsista contenga informazioni generiche al riguardo (per esempio un’indicazione dell’area scientifica di competenza, senza ulteriori specificazioni) inficia il valore di evidenza pubblica della selezione?</p> <p>In merito al Progetto di specializzazione e al Progetto di attività che i borsisti devono redigere (art. 18, punto 10, lettera c) e d) del Bando), esiste un modello da seguire in modo tale da fornire delle indicazioni più precise ai potenziali borsisti?</p> <p>Le persone che partecipano alla selezione per le borse di ricerca FSE devono essere laureate al momento della selezione o è sufficiente che tale requisito sia soddisfatto al momento dell’avvio delle attività dell’Udr e quindi della borsa?</p> <p>Una borsa di ricerca (non finanziata con i fondi FSE di questo bando) è assimilabile alle prestazioni del personale dipendente sul quale si calcola la quota del 25% di spese generali?</p>	<p>No, purché le informazioni, pur se sintetiche, siano adeguate per la selezione dei candidati.</p> <p>No, non sono stati predisposti modelli per l’elaborazione del Progetto di specializzazione e del Progetto di attività.</p> <p>Al momento della selezione il candidato deve possedere la laurea magistrale.</p> <p>No, la prestazione del borsista non rientra tra quelle del personale dipendente, rispetto alle quali sono determinate forfettariamente le spese generali. Se il C.V. del borsista lo consente la prestazione potrebbe rientrare tra quelle del personale qualificato.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Borse di ricerca</b></p> <p>Art. 1, comma 3: “(...) <i>I ricercatori, inseriti nell’Unità di ricerca, completeranno la loro formazione mediante uno specifico Programma di formazione di Unità, oltre che mediante la partecipazione alle attività di ricerca</i>”.</p> <p>Art. 18, comma 7: “(...) <i>Le domande dovranno prevedere l’inserimento nell’Unità di ricerca di almeno 2 soggetti in formazione (...) finanziati mediante borse di ricerca (...)</i>”.</p>	<p>E’ possibile inserire nell’Unità di Ricerca giovani ricercatori in formazione (articolo 18, comma 7) con laurea triennale ma con ampia, comprovata e documentabile esperienza nel team di ricerca proponente, per i quali non si chiede il finanziamento di una borsa di studio FSE, con l’obiettivo di valorizzare con una “certificazione di competenze” il loro lavoro e la propria formazione nell’Unità di Ricerca (articolo 1, comma 3)?</p>	<p>Sì, è possibile inserire all’interno dell’Unità di ricerca, quale giovane ricercatore in formazione, anche un soggetto in possesso della laurea triennale, al fine di fornire un valore aggiunto al progetto e con l’obiettivo di valorizzare con una “certificazione di competenze” il suo lavoro e la propria formazione nell’Unità di Ricerca. Tale figura professionale non sarà ammissibile come borsa di ricerca finanziata dal Fondo sociale europeo.</p>
<p><b>Premialità</b></p> <p>Art. 15, comma 5: «<i>Verrà erogato un importo, a titolo di contributo premiale, che per le imprese sarà erogato in regime de minimis, ai progetti che presenteranno le seguenti caratteristiche (...)</i>».</p> <p><b><i>Procedure per insediamento:</i></b></p> <p><a href="http://www.regione.vda.it/Portale_impres/Avvio_i_impres_e_insediamento/Processo_insediativo/default_i.aspx">www.regione.vda.it/Portale_impres/Avvio_i_impres_e_insediamento/Processo_insediativo/default_i.aspx</a></p>	<p>La premialità viene riconosciuta se nelle aree Espace Aosta o ex Ilssa Viola di Pont-St-Martin è insediato indifferentemente il capo-fila tecnico oppure quello amministrativo?</p> <p>Un’ATS formalizzata può prenotare uno spazio a Espace Aosta? Se sì, questa modalità permette di accedere alla premialità prevista?</p>	<p>No, considerando che la premialità è riconosciuta in relazione all’insediamento del laboratorio, è riconosciuta in caso di insediamento del capofila tecnico.</p> <p>L’insediamento all’interno dell’Espace Aosta di un’ATS presenta alcune problematiche legate alla temporaneità dell’accordo tra i partner e alla difficoltà per tale soggetto di presentare un «business plan» della sua attività. L’insediamento del solo capofila, invece, è più agevole: se è un’impresa, esso può insediarsi nell’Espace Aosta (regole stabilite con DGR 1883/2015) o nella Pépinière d’Entreprises (regole stabilite con DGR 1106/2009); se è un organismo di ricerca, esso può insediarsi in specifici edifici dell’Espace Aosta destinati ad attività collegate ai servizi delle imprese. In ogni caso la disponibilità della sede deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di contributo.</p>

## BANDO PER LA CRAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Premialità</b></p> <p>Art. 15, comma 5: «Verrà erogato un importo, a titolo di contributo premiale, che per le imprese sarà erogato in regime de minimis, ai progetti che presenteranno le seguenti caratteristiche (...)».</p>	<p>All'interno di un progetto di durata triennale è possibile prevedere una sola formazione/summer school oppure ne devono essere previste una per ogni anno di durata del progetto?</p>	<p>Il contributo premiale è pari al massimo a 5.000 euro per ogni anno di durata del Progetto dell'Unità di ricerca in relazione all'attivazione di almeno 1 <i>Master</i> o <i>Summer school</i> all'anno sulle tematiche di ricerca dell'Unità.</p> <p>Pertanto, qualora venga attivata 1 sola <i>Summer school</i> nel triennio, il contributo non potrà superare 5.000 euro, mentre se ne verranno attivate di più (fino ad un massimo di tre) il contributo potrà arrivare a 5.000 euro per anno.</p>
<p><b>Modello «informazioni organismo» (allegato A7 della modulistica)</b></p>	<p>Nel modello sono richieste le informazioni sul soggetto <u>partner</u> organismo di ricerca, amministrazione pubblica, organismo di diritto pubblico. Il capofila lo deve compilare?</p>	<p>Sì, il modello «informazioni organismo» va compilato dal partenariato che compone l'Unità di ricerca sia organismo di ricerca, amministrazione pubblica, organismo di diritto pubblico indipendentemente dal ruolo di capofila o partner.</p>
<p><b>Costi ammissibili.</b></p>	<p>Nei costi ammissibili è possibile considerare quello connesso all'attivazione di borse di ricerca da parte di un organismo di ricerca pubblico che partecipa in qualità di partner, da attivarsi ad hoc in caso di finanziamento dell'Udr? In caso affermativo tale costo va considerato nella voce "personale dipendente" dell'organismo di ricerca oppure "prestazioni di personale qualificato"?</p>	<p>Gli assegni di ricerca o le borse per dottorati di ricerca finalizzati al progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca sono ammessi a contributo come prestazioni di personale qualificato. Le borse di ricerca finanziate dal bando con risorse FES possono essere al massimo due. E' possibile inserire nell'Unità di ricerca anche borsisti finanziati con borse esterne, al fine di incrementare l'efficacia del progetto.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Costi ammissibili.</b>	<p>Un'attrezzatura acquistata nel precedente bando UDR può essere ammortizzata sul presente bando anche se tra lo scorso bando e il presente sono trascorsi circa 14 mesi?</p> <p>L'art. 26, comma 13 prevede l'ammissione all'agevolazione delle quote di ammortamento relative all'acquisto di attrezzatura e strumenti usati. Normalmente, ad eccezione di apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software, il periodo di ammortamento è considerato di 60 mesi. Se l'attrezzatura usata che viene acquistata è più vecchia di 5 anni, si può comunque chiedere l'agevolazione? E se sì, come si dovrà calcolare il valore da richiedere come contributo?</p> <p>In quale categoria di costi ammissibili rientrano i costi per la formazione e/o aggiornamento del personale di ricerca?</p>	<p>Sì, purché rientri nel periodo di ammortamento residuo del bene, rapportato al periodo di utilizzo dello stesso nel progetto.</p> <p>Sì, l'acquisto dell'attrezzatura con più di 5 anni è rendicontabile purché risulti da perizia di stima che il costo del bene usato non sia superiore al valore di mercato di un bene simile nuovo.</p> <p>Potranno essere rendicontate le quote di ammortamento in relazione alla tipologia del bene rapportate al periodo di utilizzo dello stesso nel progetto.</p> <p>I costi per la formazione del personale dipendente non sono indicati tra le voci ammissibili, che sono esclusivamente quelle elencate nell'art. 26 del Bando, in quanto il Bando finanzia, mediante le risorse FESR, progetti di ricerca e sviluppo e, quindi, l'apporto del personale è finanziato in quanto svolge attività di ricerca. L'Unità di ricerca deve, però, prevedere anche un programma di formazione per il suo personale, finanziato mediante fondi propri.</p> <p>E' stata, peraltro, prevista una voce "spese generali supplementari", determinata forfettariamente nella misura del 25% del costo del personale dipendente ammesso a rendicontazione, che copre le spese generali di funzionamento dell'Unità di ricerca.</p>

## BANDO PER LA CRAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Costi ammissibili.</b>	<p>Il bando prevede l'eventuale sviluppo di un prodotto pilota. Tra i costi ammissibili è possibile inserire i costi di brevettazione del nuovo prodotto e i costi di certificazione e omologazione del prodotto? Si tratterebbe di consulenze di aziende specializzate e di prestazioni da parte di laboratori accreditati.</p> <p>Nella partnership sono presenti microimprese che parteciperebbero al progetto con l'apporto del lavoro dei soci che posseggono le adeguate capacità e competenze. Una di queste imprese è una s.r.l. semplificata e prevediamo la stipula di contratti tra l'impresa ed i suoi soci. Tali costi sono ammissibili? Nel caso, invece, di società di persone o ditte individuali in cui non è possibile stipulare contratti come può essere valorizzato e rendicontato il costo del soci?</p> <p>Dove devono essere conservate le attrezzature e le strumentazioni?</p>	<p>No, tali costi non rientrano tra le voci di spesa ammissibili previste dall'art. 26 del Bando.</p> <p>Ai sensi dell'art. 26, comma 2, in linea generale è vietata la fatturazione tra partner dello medesimo progetto.</p> <p>Pertanto, sarà ammissibile e rendicontabile esclusivamente il personale che risulta dipendente dell'impresa impegnato nell'attività di ricerca con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.</p> <p>E', quindi, ammissibile a contributo solo il costo del socio che viene assunto dall'impresa con un contratto anche a tempo determinato (s.r.l. semplificata).</p> <p>Le attrezzature e le strumentazioni dovranno essere conservate presso la sede operativa valdostana del beneficiario per tre anni dal termine del Progetto.</p>

## BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Scheda progetto (allegato A9 della modulistica)</b></p>	<p>Le risorse da prevedere in Management sono i vertici di un ente/titolari azienda?</p> <p>E' necessario indicare il nominativo del Responsabile tecnologico nel prospetto delle risorse umane al momento della presentazione del progetto? Nel caso si volesse attivare una collaborazione per tale prestazione, è necessaria una procedura di selezione prima della presentazione del progetto?</p> <p>L'allegato 9 indica che la descrizione dei progetti di ricerca deve essere contenuta in max 10 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12 pt, margine normale: è possibile fornire le tabelle dei costi dei partner (una scheda per ciascun beneficiario e per ciascuna fase/WP) come allegato alle 10 pagine?</p>	<p>Le risorse umane, da indicare nella scheda progetto, sono riferite alla struttura organizzativa dell'Unità di ricerca. Pertanto il Management non è necessariamente il vertice dell'ente/impresa ma è la struttura amministrativa attribuita all'Unità di ricerca che gestisce il progetto.</p> <p>Se nella modulistica vi è già la formalizzazione dei nominativi e delle qualifiche delle persone coinvolte questo costituisce un elemento che contribuisce ad una migliore valutazione del progetto. Qualora, invece, non sia possibile formalizzare i nominativi prima della presentazione della domanda è possibile indicare "in corso di selezione". Per quanto riguarda il metodo di selezione è a discrezione dell'ente purché rispetti la normativa vigente.</p> <p>Per ciascun progetto di ricerca devono essere inserite le informazioni richieste nella scheda rispettando le 10 pagine, formato A4 fronte e retro, <u>richieste esclusivamente per la descrizione di «ciascun progetto di ricerca» dal punto 1) al punto 10) escluse le tabelle</u> . E', pertanto, necessaria la sintesi.</p>

## BANDO PER LA CRAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Scheda progetto (allegato A9 della modulistica)</b>	La scheda progetto (allegato A9) dal punto 1) al punto 7) è da compilare una sola volta per l'UdR o occorre predisporne una per ogni progetto?	<p>Sì, va compilata una sola volta in quanto l'allegato A9 «scheda progetto» è così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima parte contiene le informazioni generali e di dettaglio (dal punto 1 al punto 7) dell'Unità di ricerca;</li> <li>• la seconda parte contiene le informazioni di dettaglio e previsione costi di ciascun progetto dell'Unità di ricerca.</li> </ul>
<b>Modello ATS e modello Convenzione (allegati A8 e A12 della modulistica)</b>	Quando devono essere presentati gli allegati A8 «modello ATS» e A12 «modello Convenzione borsista FSE»?	<p>Gli allegati A8 «modello ATS» e A12 «Convenzione» vanno presentati dopo la comunicazione di concessione del contributo e prima dell'avvio progetto.</p> <p>Per quanto riguarda la costituzione dell'ATS, quindi, in fase di presentazione della domanda, è sufficiente specificare la composizione del partenariato che verrà formalizzato dopo l'ammissione a contributo dell'Unità di ricerca.</p>
<b>Domanda per la richiesta di ammissione a selezione (allegato A11 della modulistica)</b>	Il Progetto di altra specializzazione e il Progetto attività che il candidato borsista deve allegare alla domanda devono necessariamente essere firmati dal Responsabile scientifico dell'Udr?	No, il modello contiene un refuso in quanto il Progetto di altra specializzazione e il Progetto attività devono essere firmati solo dal candidato borsista.

## BANDO PER LA CRAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Fideiussione</b></p> <p>Art. 27: «Il contributo previsto (...) sarà erogato (...) secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso, che dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'avvio del Progetto, previa presentazione di fideiussione;</li> <li>- un primo stato di avanzamento, per un contributo erogabile non superiore al 10% contributo complessivo, che dovrà essere presentato, completo della documentazione dei costi, entro tre mesi dall'avvio del Progetto (...).</li> </ul>	<p>Nel caso di richiesta di anticipo tutti i partner devono presentare la fideiussione o solo il capofila?</p> <p>Nel caso, invece, venga richiesto il primo stato di avanzamento è possibile richiedere anche lo stato di avanzamento intermedio a 18 mesi oppure l'erogazione del contributo avverrà a saldo previa verifica della rendicontazione finale?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 27 del Bando l'erogazione dell'anticipazione del contributo può avvenire con la richiesta scritta, entro tre mesi dall'avvio progetto, dell'anticipazione medesima pari al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fideiussione da parte del capofila in qualità di mandatario dell'ATS.</p> <p>Nel caso in cui non venga richiesta l'anticipazione dovrà essere presentato, entro tre mesi dall'avvio del progetto, un primo stato di avanzamento per un contributo erogabile non superiore al 10%.</p> <p>Lo stato di avanzamento intermedio dovrà essere presentato dopo 18 mesi e, conseguentemente alla verifica delle spese sostenute, verrà erogata la seconda tranches di contributo.</p> <p>Lo stato di avanzamento finale dovrà essere presentato entro tre mesi dal termine del progetto e, conseguentemente alla verifica della rendicontazione finale, verrà erogato il saldo.</p> <p>La procedura di erogazione prevede, quindi, tre fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'anticipazione oppure il primo stato di avanzamento;</li> <li>• lo stato di avanzamento intermedio;</li> <li>• lo stato di avanzamento finale.</li> </ul>